



**Associazione
Intercomunale per
Esercizio Sociale
Consorzio per i Servizi
alla Persona**

**REGOLAMENTO
PER GLI AFFIDAMENTI DEI
LAVORI, FORNITURE
E SERVIZI IN ECONOMIA**

SOMMARIO:

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME INTRODUTTIVE	PAG. 3
ART. 2	MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA	PAG. 3
ART. 3	RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO	PAG. 3
ART. 4	LIMITI DI APPLICAZIONE	PAG. 3
ART. 5	LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	PAG. 4
ART. 6	ORDINAZIONI IN ECONOMIA	PAG. 5
ART. 7	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO	PAG. 6
ART. 8	SCelta DEL CONTRAENTE E MEZZI DI TUTELA	PAG. 7
ART. 9	VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	PAG. 7
ART. 10	LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO DELLE SPESE	PAG. 7
ART. 11	NORME FINALI	PAG. 7

Art. 1

Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "**interventi**", in conformità dei seguenti principi:
 - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (di seguito "**Codice**"), nonché degli articoli 173 e ss. Del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli articoli 329 e ss. per i servizi e le forniture.
3. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 125 del Codice, l'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo fiduciario;
2. nell'Amministrazione diretta l'esecuzione degli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. nel cottimo fiduciario l'esecuzione degli interventi avvengono mediante affidamento esterno a persone o imprese;

Art. 3

Responsabili del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta nei limiti del "budget" assegnato dall'AIPES, al Direttore Generale che può delegarla ai sensi dello statuto del Consorzio.
2. Per l'esecuzione degli interventi, il Direttore Generale si avvale, ove necessario delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sedi di offerta.

Art. 4

Limiti di applicazione

1. In esecuzione dell'articolo n.125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
 - a. per i lavori: €200.000,00;
 - b. per le forniture e i servizi: €193.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).

2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a, è ridotto ad €50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del precedente art. 2 comma 2.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125 e dall'articolo 28, comma 1, lett. b) del Codice.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 5

Lavori, forniture e servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti interventi per uffici e servizi o, comunque, a carico dell'AIPES:
 - a. manutenzione di opere ad impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste;
 - b. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - f. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, ristrutturazioni e riparazione dei beni mobili ed immobili in uso all'AIPES o presi in locazione;
 - g. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - h. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'AIPES, di amministratori e dipendenti;
 - i. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - j. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - k. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione, Gazzette e Burl sia su supporto cartaceo che informatico;
 - l. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici;
 - m. spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, spese per spedizione e servizio posta e corrieri privati;

- n. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi;
 - o. acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
 - p. polizze di assicurazione;
 - q. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza ai dipendenti, compreso gli accertamenti sanitari;
 - r. fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa aziendale;
 - s. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - t. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - u. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
 - v. acquisto di mobili e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
 - w. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi;
 - x. forniture di giochi, arredo urbano;
 - y. spese per indagini, studi, rilevazioni;
 - z. lo sgombero neve.
2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 4, è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125 del Codice, oltre che nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto del contratto;
 - b. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c. acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo ovvero grave disagio agli utenti;
 - e. esecuzioni in danno per inosservanza di norme e regolamenti dell'AIPES.

Art. 6

Ordinazioni in economia

1. Per gli interventi di importo inferiore a €40.000,00 l'ordinazione fatta a terzi può essere disposta attraverso "Determine", sottoscritte dal Direttore Generale o da chi legalmente lo sostituisca, contenenti il riferimento al presente regolamento, al budget ed al progetto di riferimento.
2. L'ordinativo costituirà impegno di spesa sul budget e sarà l'unico titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione e dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla ditta affidataria.

3. L'ordinativo potrà essere predisposto dal Direttore Generale o suo delegato prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, tenuto ciò nondimeno conto dei seguenti criteri di massima;
 - rotazione;
 - territorialità;
 - favorevoli precedenti esperienze;
 - prezzi più competitivi.
4. Detti criteri orientativi trovano applicazione salvo il caso in cui la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, l'urgenza o il sopravvenire di impellenti ed improrogabili esigenze impongano l'ordinazione a ditta specifica.
5. Per gli interventi dell'importo inferiore a €40.000,00 l'affidamento è disciplinato mediante apposita scrittura privata semplice.
6. Per gli interventi di importo pari o superiore a €40.000,00 e fino all'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a e b, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'AIPES.
7. Per prestazioni professionali e per il conferimento di incarichi relativi, vale quanto previsto dal comma 1 e 5 del presente articolo.

Art. 7

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario l'AIPES richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, il termine di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Per gli interventi di importo pari o superiore a €40.000,00 e fino all'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a e b, verranno stipulati apposite convenzioni. Detti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito.
3. Per gli affidamenti di cui al comma 2 del presente articolo, il Direttore Generale, può adottare anche la procedura aperta, che preveda l'asta pubblica, quando ne ravvisi l'opportunità, efficacia, efficienza ed economicità;
 - in tal caso provvede alla pubblicazione del bando per un periodo non inferiore ai 15 giorni consecutivi;
 - pubblicare il bando all'Albo Pretorio sul sito istituzionale web dell'AIPES;
 - dare al Bando la prescritta pubblicità;
 - provvede alla verifica dei requisiti solo in seguito alla avvenuta aggiudicazione provvisoria del concorrente e potrà prevedere, enunciandoli espressamente nella

determinazione di aggiudicazione i tempi per l'aggiudicazione definitiva e la stipula della convenzione;

- pubblica e comunica gli esiti di gara nelle modalità stabilite nel bando di gara.
4. In tutti i casi, prima della sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell'art. 125, comma 12 del Codice, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica professionale e idoneità finanziaria, prescritti per le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 8

Scelta del contraente e mezzi di tutela

- 1- La scelta del contraente avviene in base al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al tipo di esigenza e obiettivo da conseguire, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito o nel bando.
- 2- Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 9

Verifica della prestazione

1. Gli interventi sono soggetti rispettivamente a controllo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche sono eseguite secondo modalità stabilite dal Direttore Generale e comunque prima del pagamento.
2. Per prestazioni di importo fino a €5.000,00 il Direttore Generale, può disporre, motivandolo, che tali verifiche non sono necessarie.

Art. 10

Liquidazione, pagamento delle spese

1. Le fatture di spesa relative agli interventi sono sottoposte a liquidazione dopo le verifiche di cui all'art. 9.
2. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del controllo o dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 11

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme delle vigenti leggi, che direttamente o indirettamente, disciplinano la materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea dell'AIPES.